



RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII 2019 n. 76

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
INCIDENTI - EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

LA UIL NAZIONALE HA ANALIZZATO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE AMBIENTE E AMIANTO. E INVIA A TUTTE LE STRUTTURE UIL UN COMMENTO RAGIONATO SUL DOCUMENTO DEL GOVERNO

Ambiente: Nella Legge di Bilancio 2019 non c'è un netto cambio di rotta rispetto al passato e le risorse disponibili per le politiche ambientali non raggiungono cifre importanti che invece auspicavamo. Si resta sull'ordinario, quando in realtà ci sarebbe bisogno di investire concretamente sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela della natura. Queste tematiche, ormai ampiamente riconosciute come prioritarie sia a livello nazionale che mondiale, rappresentano un volano per l'economia e per valorizzare il nostro Paese, che ha bisogno di interventi concreti sia sulla manutenzione del territorio che sulla prevenzione del rischio idrogeologico, con un programma di investimenti che superi la logica emergenziale. Riteniamo di primaria importanza il coinvolgimento delle parti sociali per fronteggiare i cambiamenti climatici e favorire la giusta transizione. In tal senso bisognerebbe pianificare ed avviare una governance condivisa tra Istituzioni, sindacati e datori di lavoro affinché si garantisca una giusta transizione per i lavoratori e le comunità anche per sostenere così la crescita occupazionale.

Amianto: L'Italia è stato il maggior produttore di amianto in Europa dopo la Russia e il maggior utilizzatore. Sono trascorsi ben ventisei anni da quando in Italia l'amianto è stato definitivamente messo al bando con la legge n. 257 del 1992, che vieta l'estrazione, l'importazione, il commercio e l'esportazione di tutti i materiali contenenti amianto. L'amianto continua però ad uccidere e la stima per difetto delle vittime per neoplasie dovute all'amianto è di 4.000 decessi all'anno, con una crescita significativa delle vittime civili, semplici cittadini, che non necessariamente hanno avuto una vita lavorativa di esposizione all'amianto, ma che hanno vissuto in abitazioni con presenza di amianto, che hanno svolto la loro attività in ambienti e quartieri prossimi a siti con presenza significativa di amianto. L'attuale legge di bilancio si sta traducendo in una beffa per le vittime dell'amianto, perché il Governo non ha previsto neanche una riga per contrastare concretamente questa fibra killer che miete migliaia di vittime ogni anno. C'è la necessità di realizzare un percorso di giustizia previdenziale verso i lavoratori esposti all'amianto per i quali le normative di accesso agevolato alla pensione a fronte della minore aspettativa di vita per l'esposizione all'amianto, negli anni sono state modificate non garantendo una parità di accesso. Riteniamo urgente modificare e migliorare le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ed al contempo si definiscano misure efficaci per un'azione di bonifica dell'amianto in tutti gli ambienti di vita e di lavoro del nostro Paese. Nella Legge di Bilancio 2019 i commi che trattano queste problematiche :sono

Fonte: sito UIL l'articolo riferito alla legge di bilancio

http://www.uil.it/UfficioStampa/comunicatistampa.asp?ID_NEWS_SX=10157

<http://www.uil.it/documents/Legge%20di%20bilancio%202019%20-%20tematiche%20ambiente%20amianto%20-.pdf>

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblionweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

RAPPORTO 2018 SULL'ATTUAZIONE DELLA VAS IN ITALIA

Descrizione: Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il Rapporto 2018 sull'attuazione della VAS in Italia – Dati 2017, che raccoglie ed esamina le procedure di VAS concluse nel 2017 a livello statale, regionale e locale. Il nuovo Rapporto sull'attuazione della Valutazione Ambientale Strategica si aggiunge alla reportistica che a partire dal 2011, annualmente, restituisce un quadro complessivo dello stato di attuazione della VAS nel nostro Paese.

<https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/248-documenti-ambiente-enti/7520-rapporto-2018-sull-attuazione-della-vas-in-italia-dati-2017>

SESTO RAPPORTO BES: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA 2018 -

Giunto alla sesta edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf

DIRETTIVA ACQUE E ALLUVIONI: CONSULTAZIONE PUBBLICA UE APERTA! 10 GENNAIO 2019

Il 2 gennaio è stata lanciata anche sul sito del ministero dell'Ambiente la Consultazione pubblica su Direttiva Acque e Alluvioni della Commissione UE, dal titolo: "Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive", alla quale sarà possibile partecipare fino al 4 marzo 2019. Obiettivo: raccogliere opinioni del pubblico, ma anche informazioni più dettagliate e opinioni delle autorità nazionali sulla Direttiva quadro acque e la Direttiva sulle alluvioni. La consultazione mira a raccogliere il maggior numero di punti di vista su come la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sulle alluvioni hanno rispettivamente apportato modifiche alla gestione sostenibile dell'acqua e al miglioramento dello stato dei corpi idrici, nonché alle strategie per ridurre il rischio di inondazioni in tutta l'UE. La consultazione raccoglierà anche il parere di esperti e soggetti privati incaricati dell'attuazione delle specificità delle direttive, pareri sul funzionamento e le interazioni delle diverse direttive, nonché sui costi e sui benefici. Sono invitati a esprimere il loro punto di vista tutti i cittadini e l'insieme delle parti interessate. È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online. I questionari sono disponibili in alcune o in tutte le lingue ufficiali dell'UE. *La Direttiva quadro Acque* La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. *La Direttiva Alluvioni* La Direttiva 2007/60/CE cosiddetta "Direttiva alluvioni", entrata in vigore il 26 novembre 2007, ha istituito "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità".

fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Direttiva-Acque-e-Alluvioni-consultazione-pubblica-UE-aperta/5e2f75e1-43da-4f62-b03b-e76f2c8aadd6/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

SULLA PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE AI FINI DEL REATO DI AVVELENAMENTO DI ACQUE 15 GENNAIO 2019

La norma incriminatrice del reato di **avvelenamento di acque** non richiede che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica e la considerazione giustifica l'orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto. È

quanto afferma la Cass. pen., Sez. IV, **sentenza n. 25547 del 06.06.2018**. Commento a cura di **S. Casarrubia** su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Il Caso Nella sentenza in esame si discute quali siano i presupposti del reato di avvelenamento di acque di cui all'art. 439 cod. pen. Ciò in quanto, nello svolgimento dell'attività di fonderia di rottami di alluminio, utilizzando trucioli di alluminio contaminati da diossina, si provocava la dispersione eolica di diossina e la trasmissione degli inquinanti su basi non impermeabilizzate della falda idrica e nel sottosuolo. **Secondo la Corte di Cassazione** La Suprema Corte, anzitutto, chiarisce che le acque considerate dall'art. 439 c.p. sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. Ciò posto, per la configurabilità del reato in questione, pur potendosi ritenere giustificato l'orientamento secondo cui che il reato è di pericolo presunto, è necessario che un "avvelenamento" vi sia comunque stato, rilevando che il termine "avvelenamento" ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica; e che deve essere riferito a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, siano di per sé pericolose per la salute pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute, senza fare riferimento a schemi presuntivi o al mero superamento di "limiti soglia" di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Sulla-pericolosita-sostanze-reato-di-avvelenamento-acque/2a13db60-7929-4be5-aa52-e4c3da0463d8/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

RIEMPIMENTO DI CAVE CON RIFIUTI: ECCO PERCHÉ NON SI PUÒ PARLARE DI DISCARICHE 14 GENNAIO 2019

Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.12/2018, Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) torna sulla ordinanza del Consiglio di Stato n. 1382/2015 dove il Consiglio di Stato, evidenziando la differenza fra le fattispecie di "recupero ambientale di rifiuti" e di smaltimento rifiuti e "discarica di rifiuti", chiarisce come - nell'ipotesi di "riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione" - l'elemento dirimente, ai fini dell'individuazione del corretto regime autorizzatorio, è dato dalla tipologia di rifiuti utilizzati per il riempimento de quo". L'articolo tratta il successivo parere della Corte di Giustizia Europea a seguito della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. L'articolo completo è disponibile sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Nell'articolo "Riempimento di cave: quale normativa applicabile?", pubblicato sulle pagine di INSIC, abbiamo ripercorso le principali tappe dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1382/2015, con la quale i giudici di Palazzo Spada avevano posto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, per chiederle se il riempimento di vuoti di cava con rifiuti diversi da quelli di estrazione debba sempre essere sottoposta alla normativa in materia di discariche. In estrema sintesi, la causa riguardava una società operante nel settore edile, che aveva presentato un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento di una nota di un dirigente provinciale concernente la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi e l'accertamento dell'obbligo, in capo all'Amministrazione, d'iscrizione della società ricorrente nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero ex art. 206, comma 3, dello stesso decreto. La società aveva presentato una domanda per l'ampliamento della cava depositando:- un piano di coltivazione;- un piano di gestione rifiuti ex D.Lgs. n. 117/2008, e- un progetto esecutivo per il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva in questione. In particolare, nell'ultimo progetto era previsto lo scoprimento delle aree non ancora oggetto di coltivazione contemporaneamente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già sfruttate. L'ampliamento della cava veniva autorizzato, con espresso condizionamento alla realizzazione delle opere di recupero delle aree di cava in oggetto, secondo le modalità previste dal progetto. La controversia riguardava essenzialmente la definizione del regime autorizzatorio cui l'attività di riempimento di cave dismesse doveva soggiacere:- secondo

il giudice di primo grado, l'attività di riempimento della cava esaurita doveva qualificarsi come un'attività di recupero ambientale (attività, dunque, sottratta alla disciplina di cui al testo unico ambientale, D.Lgs. n. 152/06);- di diverso avviso la Provincia, secondo la quale l'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 117/08 e l'art. 10 par. 2 della Direttiva 2006/21, imporrebbero il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2003, che disciplina le discariche di rifiuti e non del D.Lgs. 152/2006.

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza Sul Lavoro

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Riempimento-di-cave-con-rifiuti-ecco-perche-non-si-puo-parla/d5c9cf1e-2661-452c-a7a0-4c1fa5adf3a3/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

BIODEGRADABILITÀ: NORMA UNI SUI COMPOSTI ORGANICI SCARSAMENTE IDROSOLUBILI 11 GENNAIO 2019

In vigore dal 10 gennaio la UNI EN ISO 10634:2019 sulle tecniche per preparare composti organici scarsamente idrosolubili; non specifica metodi di saggi di biodegradazione ma descrive le tecniche per introdurre i composti del saggio nel mezzo di prova e mantenerli in uno stato disperso. La norma UNI specifica le tecniche per preparare composti organici scarsamente idrosolubili (cioè composti liquidi e solidi) con una solubilità in acqua inferiore a circa 100 mg/L e introducendoli in recipienti di prova per un successivo saggio di biodegradabilità in un mezzo acquoso utilizzando metodi normati. I successivi saggi sulla biodegradabilità sono principalmente metodi che utilizzano l'analisi del diossido di carbonio rilasciato descritta nella ISO 9439 e la determinazione dell'ossigeno descritta nella ISO 9408 e seguendo le consuete precauzioni per la ISO 10707. Pertanto, si può notare che i metodi che misurano la rimozione di carbonio organico disciolto (DOC) non sono appropriati. Questo documento non specifica i metodi di saggi di biodegradazione. Si limita a descrivere le tecniche per introdurre i composti del saggio nel mezzo di prova e mantenerli in uno stato disperso. Queste tecniche sono implementate osservando le condizioni sperimentali descritte nei metodi normati per la valutazione della biodegradabilità. La ISO 9439, basata sull'evoluzione del CO₂, non è adatta per saggiare composti volatili. Alcuni dei metodi di preparazione descritti in questo documento potrebbero non essere accettati dalle autorità di regolamentazione per trarre conclusioni sulla pronta biodegradabilità dei composti saggiati. Esempi di curve di biodegradabilità sono riportati nell'allegato A.

Riferimenti normativi:

Norma numero : UNI EN ISO 10634:2019 Titolo : Qualità dell'acqua - Preparazione e trattamento di composti organici scarsamente idrosolubili per la successiva valutazione della loro biodegradabilità in un mezzo acquoso Data entrata in vigore : 10 gennaio 2019

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Biodegradabilita-norma-UNI-sui-composti-organici-scarsamente/a08248cb-58d9-4cf2-b7e3-2a95c3e4dba/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

ACQUE PER CONSUMO UMANO: CROMO ESAVALENTE, NUOVA PROROGA AL DM 14/11/2016 9 GENNAIO 2019

Con Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre viene ulteriormente posticipata l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016 che come abbiamo visto, in materia di tutela delle acque, modifica l'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che attua nel nostro Paese la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Le modifiche previste dal decreto vengono posticipate al 31 dicembre 2019. La modifica apportata dal DM 14/11/2016 riguarda l'Allegato I «Parametri e valori di parametro» del D.Lgs. n.31/2001 e, in particolare la Parte B, tabella «Parametri chimici» cui si aggiunge un nuovo Parametro (il Cromo esavalente) con il rispettivo valore di parametro (10) ed una specifica nota. Nella Nota (n.12) si riporta che: "La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10 µg/l". Il decreto era dunque entrato in vigore il 15 luglio 2017, fissando il valore di parametro per il cromo esavalente a 10 µg/l. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente del 6 luglio

2017, fu prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto ed ora interviene una nuova proroga con DM 31/12/2018. Si legge infatti che, con Parere dell'Istituto superiore di sanità (nota n. 37039 del 6 dicembre 2018) non si erano riscontrati «ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell'ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano»;

Riferimenti normativi: DECRETO 31 dicembre 2018 del MINISTERO DELLA SALUTE Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"».(GU n.4 del 5-1-2019)

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Acque-per-consumo-umano-Cromo-esavalente-nuova-proroga-al-DM/b9a74cf2-2db3-4f3e-aace-4a65337c4654/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

INDICATORI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - QUESTO MANUALE PUBBLICATO DA EUROSTAT FORNISCE UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI STATI MEMBRI IN RELAZIONE AI 17 SDGS IN UN CONTESTO UE.(28/12/18)

Eurostat ha predisposto una pagina web “Sustainable Development Goals – Overview ” in cui sono pubblicati una serie di strumenti che permettono di analizzare l’andamento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei relativi 169 targets. Il manuale completo, pubblicato da Eurostat, presenta il monitoraggio del perseguimento dei 17 Obiettivi per i singoli paesi nel contesto dell’Unione Europea. Un opuscolo fornisce invece una versione "leggera" della pubblicazione di Eurostat che trasmette i suoi messaggi principali in modo conciso e visivo. La brochure si basa sul set di indicatori UE che comprende 100 indicatori strutturati lungo i 17 SDGs. Presenta una prima panoramica statistica delle tendenze per ciascun indicatore, descritta sulla base di un insieme di regole quantitative specifiche e focalizzata sulle tendenze a breve termine negli ultimi cinque anni.

Fonte ARPAE

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview>

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9226701/KS-02-18-827-EN-N.pdf/99e61150-e84c-4d5b-ba16-36a75d55855d>

SVERSAMENTO INCONTROLLATO AL SUOLO DI REFLUI: NON È NECESSARIA L'ANALISI PER DIMOSTRARE LA NATURA DI RIFIUTO 22 gennaio 2018

Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria un'analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento. Così la Cassazione penale nella sentenza n. 30626/2018. Commento a cura di A. Quaranta sulla Banca Dati Sicuromnia(*) dove è disponibile anche il testo completo della sentenza commentata. Richiedi una settimana di accesso gratuito! .Il caso Due soggetti erano stati condannati per avere, in concorso tra loro, smaltito illecitamente, mediante lo sversamento incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi del tipo reflui provenienti da impianto fognario civile. Fra i motivi di ricorso l'asserita "indimostrata la natura di rifiuto", ritenuta invece provata dalla sentenza impugnata: il materiale fuoriuscito dall'autobotte, secondo la difesa, sarebbe stata semplice acqua potabile, e non rifiuto. Del resto, concludeva la difesa, non era stato effettuato alcun campionamento o prelievo, e il teste sentito in dibattimento non ha saputo specificare la natura della sostanza sversata dall'autobotte.

Secondo la Cassazione La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, "per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità", e ha precisato che, ai fini della

qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo, e della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera B), **D.Lgs. 152/2006**, non è sempre necessaria un'analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento (nel caso di specie, per identificare la natura dei rifiuti reflui provenienti da impianto fognario civile) non sussiste una necessità di analisi con perizia, in quanto l'osservazione diretta degli operanti di P.G. - sia del caricamento e sia dello sversamento - rende certa la natura del liquido sversato dall'autobotte.

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

VEICOLI FUORI USO: NUOVO DECRETO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA 21 GENNAIO 2019

Con Decreto 28 dicembre 2018 viene data attuazione alla direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017 che in materia di veicoli fuori uso, modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Analogamente, il Decreto provvede alla sostituzione definitiva dell'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria con la direttiva (UE)2017/2096. In tal modo si fa un passo verso l'eliminazione della procedura di infrazione aperta contro il nostro Paese proprio per questo mancato recepimento (la Causa 2018_0190 che abbiamo ricordato a novembre).L'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 riguarda Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9 comma 1 che prevede come dal 1° luglio 2003 sia vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti, per l'appunto nell'allegato II. In base al nuovo Allegato II (come modificato dal DM 28/12/2018) viene esplicitamente ammessa (con dicitura in testa all'Allegato II) una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio (prescrizione precedentemente non espressa). Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applica il divieto di cui in art. 9. Segue la Tabella che riporta i "Materiali e componenti", l' "Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione" e i "Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati".

Riferimenti normativi: DECRETO 28 dicembre 2018 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.(GU n.15 del 18-1-2019)

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca

<https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Veicoli-fuori-uso-nuovo-decreto-adeguamento-alla-normativa/ff224cd1-5e97-4699-8273-2936f165579f>

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONI SUL LAVORO: ESPERIENZE APPLICATIVE 15 GENNAIO 2019

Come tutti i rischi emergenti, anche il rischio aggressioni presenta difficoltà di approccio e gestione. L'articolo "La valutazione del rischio aggressioni sul lavoro: esperienze applicative" di Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.12/2018 a firma del team di Igeam, presenta uno strumento in grado di valutare in modo parametrico il rischio di aggressioni esterne e illustra l'esperienza di applicazione del metodo in tre diverse realtà aziendali, pubbliche e private. Le aggressioni sul lavoro rappresentano uno dei cosiddetti "rischi emergenti" su cui negli ultimi anni si è focalizzata l'attenzione, sia a livello nazionale che internazionale, come testimoniano gli esiti di numerose ricerche sul tema e la frequenza dei fatti di cronaca riportati dai media. Il fenomeno interessa prevalentemente le attività che prevedono un contatto con il pubblico tra cui spiccano: la sanità, l'assistenza sociale, i trasporti e taluni altri servizi "subiti" dall'utente (es. ispezioni, interruzione di servizi, riscossione, vigilanza). Gli effetti impattano in modo significativo nel contesto aziendale; a livello dell'individuo che subisce l'aggressione, in termini di infortuni e/o conseguenze psicofisiche; a livello dei colleghi che assistono e/o vengono a conoscenza dell'evento, in termini di stress lavoro correlato; e a livello Aziendale, a causa degli oneri diretti e indiretti correlati alla gestione degli eventi, contenziosi e riduzione della capacità produttiva.

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/La-valutazione-del-rischio-aggressioni-sul-lavoro-esperienze/041e37fa-ff73-4041-a2df-ac310fd4523/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

PROCEDURA DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO A SORGENTI PER ILLUMINAZIONE GENERALE

Questa procedura consente di valutare il rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali in presenza di sistemi per l'illuminazione generale, siano essi per uffici o per ambienti di dimensioni maggiori come capannoni industriali. In tutti questi casi la radiazione emessa è sostanzialmente luce bianca, anche se di diverse tonalità e la fissazione delle sorgenti non rientra nel compito visivo degli operatori presenti.

In linea di principio tali sorgenti, in quanto destinati all'illuminazione dell'ambiente, non dovrebbero mai rappresentare un rischio per i soggetti esposti. Tuttavia, il rapido sviluppo a cui si è assistito in questi ultimi anni nel campo delle tecnologie innovative per l'illuminazione, ed in particolare dei sistemi LED ed Alogenuri Metallici, ha fatto emergere il problema del rischio fotobiologico associato alle emissioni di luce blu potenzialmente lesiva per la retina. In particolare le sorgenti potenzialmente nocive sono costituite da sistemi di illuminazione a LED e ad Alogenuri Metallici. Tutti gli altri sistemi di illuminazione non presentano alcun rischio fotobiologico e conseguentemente possono essere considerati "giustificabili" nell'ambito della valutazione del rischio.

Fonte PAF e sviluppato da Andrea Bogi, Iole Pinto, Nicola Stacchini - Azienda USL Toscana Sudest - Laboratorio di Sanità Pubblica - Siena

https://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_artificiali_procedura_valutazione.php?lg=IT

COMUNICAZIONE RLS/RASAL: PUBBLICATO IL MODULO RLS NAVIGAZIONE

È presente sul portale INAIL il nuovo modulo per la comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori/rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

È stato pubblicato sul portale nella sezione Atti e documenti >Moduli e modelli >Prevenzione > Comunicazione nominativi rappresentanti per la sicurezza, il modulo per la comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per sicurezza/Rappresentante

alla sicurezza dell'ambiente di lavoro per il settore della navigazione marittima (Mod. Rls Navigazione) ex art. 18 comma 1, lettera aa), d.lgs.81/2008 e art. 16 d.lgs. 271/1999.

Fonte *INAIL*

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html>

NORMA UNI SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Pubblicata, in lingua italiana, dalla Commissione Valutazione della conformità e dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano la norma UNI CEI ISO/IEC TS 17021-10:2018 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 10: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la **salute e sicurezza sul lavoro**”.

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7774:valutazione-della-conformita&catid=170&Itemid=2612

LAVORO NOTTURNO: QUALE PREVENZIONE POSSIBILE? 21 GENNAIO 2019

Sulla rivista *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro* un articolo del team di ricerca del IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma tratta da vicino le problematiche del lavoro notturno. Si analizzano i riferimenti normativi fissati nel D.Lgs. n.532/1999 e nel testo unico, l'alterazione dei ritmi circadiani, gli effetti biologici del lavoro notturno e quelli sanitari, con attenzione anche allo sviluppo del tumore mammario, oltre alle possibili forme di prevenzione possibili. Le evidenze scientifiche disponibili non consentono allo stato attuale di identificare fattori individuali o socio-ambientali che siano chiaramente predittivi della capacità di tollerare il lavoro a turni e/o notturno, della possibile insorgenza di malattie cronico-degenerative correlate o di un maggior rischio di infortuni, scrivono gli autori. Qualsiasi azienda che intenda avvalersi di un'organizzazione flessibile dei turni lavorativi salvaguardando produttività e salute occupazionale, deve poter garantire, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche l'implementazione di specifiche strategie preventive. Le strategie di prevenzione più efficaci sono incentrate sulla realizzazione di un'organizzazione ergonomica del sistema di turnazione, finalizzata a limitare le alterazioni dei fisiologici ritmi circadiani, l'accumulo del deficit di sonno ed i potenziali conflitti con le esigenze extra-lavorative familiari e sociali. In tal senso, appaiono fondamentali le iniziative di formazione ed informazione rivolte a manager e preposti per un'oculata gestione delle risorse umane ed altrettanto efficace organizzazione lavorativa.

Riferimenti bibliografici: Il lavoro notturno nella 24h society: la prevenzione possibile *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro* n.12/2018 Salvatore Zaffina, Vincenzo Camisa, Rita Brugaletta, Paola Altrudo, Maria Rosaria Vinci, Annapaola Santoro, Federica De Falco, Guendalina Dalmasso, Massimiliano Raponi.

Fonte: *Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Lavoro-notturno-quale-prevenzione-possibile/4fecf1c8-f0da-4757-9d21-df89b38fbf30/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_22_1_2019

SU AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO N.1/2019 SI PARLA DI... GENNAIO 2019

Online il primo numero del 2019 della rivista *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*! Molti i temi con i quali cominciamo questo nuovo anno: partiamo dalla Sicurezza nella PA: un articolo cerca di rispondere alla domanda: come trovare il Datore di lavoro? E ancora, Appalti: quali sono i riferimenti alla Sicurezza nei Contratti di avvalimento. Uno sguardo anche ai chemicals: come verificare la conformità delle SDS? Per l'Ambiente, andiamo negli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti per studiare i Piani di Emergenza; parliamo di ISO 14001 e anche di contravvenzioni ambientali e

relativi risolti giuridici. Nelle RUBRICHE il Caso del mese riguarda le responsabilità del capocantiere, i Letti per Voi ci raccontano in sintesi alcune interessanti pubblicazioni nazionali ed internazionali sul mondo della sicurezza, un focus su anche sull'accessibilità dei lavoratori disabili in un cantiere archeologico. Chiudono il numero le consuete rassegne di norme e sentenze del mese e la vetrina di servizi e prodotti dal Mercato dell'antifortunistica.

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Su-AmbienteSicurezza-sul-lavoro-n12019-si-parla-di/c6f11933-ab6b-49c6-afa6-ab565b9b0500/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_22_1_2019

SE A CALARE È LA SICUREZZA SUL LAVORO

I dati Inail del 2018 sulla sicurezza sul lavoro non sono buoni: crescono incidenti, morti bianche e malattie professionali. E i miglioramenti dei primi anni Duemila sono solo un vago ricordo. Un passo indietro che ci fa arrancare anche rispetto all'Europa. Un bell'articolo con le infografiche dei dati dell'ultimo rapporto INAIL sugli infortuni sul lavoro in Italia

Fonte: Mario Lorenzo Janiri e Lorenzo Sala (lavoce.org)

<https://www.lavoce.info/archives/57425/se-a-calare-e-la-sicurezza-sul-lavoro/>

LEGGE DI BILANCIO 2019: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 8 GENNAIO 2019

Continuiamo con l'analisi della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", disponibile anche sulla nostra Banca Dati Sicuromnia (*) e della quale abbiamo affrontato gli aspetti ambientali e di prevenzione incendi. Passiamo ora agli aspetti che toccano il mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione, oltre che con riferimento all'attività assicurativa dell'INAIL.

Maggiorazione delle Sanzioni (articolo 1 comma 445) Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, c'è un riferimento al Testo Unico di Sicurezza al comma 445 dell'articolo 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati (lettera d) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale. Le maggiorazioni, si legge, saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Saranno inoltre destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale di questo.

Gestione telematica certificati di infortunio o malattia professionale (articolo 1 comma 525) Al comma 526 si indica che per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferirà annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

Finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo (articolo 1 comma 533) Al comma 533 una previsione sulla possibilità di finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo. Viene modificato il comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevedendo, in aggiunta, il rimborso nella misura del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e approvati dall'INAIL, mentre le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati.

Finanziamento dei progetti di investimento e formazione (articolo 1 comma 1122-1125) Nel comma 1121 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 si fa riferimento alla revisione delle tariffe INAIL a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; pertanto, si tiene conto delle minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. In base al successivo comma 1122 si provvede mediante una riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008), per i seguenti importi: 1) euro 110

milioni per il 2019;2) euro 100 milioni per il 2020;3) euro 100 milioni per il 2021. Nel successivo comma 1123 si indica che dovrà fornirsi apposita evidenza contabile di tale riduzione, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Al comma 1124 si specifica che l'Istituto, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura al contempo il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, proporrà al Ministero del lavoro e dell'economia, l'adozione delle conseguenti misure correttive. Al comma 1125 si trova invece il rinvio dei termini per l'autoliquidazione INAIL che abbiamo riportato nel precedente aggiornamento.

Riferimenti normativi: Legge n.145/2018, del 30/12/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021G.U. del 31/12/2018, n.302

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Legge-di-Bilancio-2019-le-disposizioni-sicurezza-lavoro/4fd172b2-100e-4b26-87ea-f8a170803aa0/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_15_1_2019

CONTIENE LE ANALISI STATISTICHE DELLE DINAMICHE E DELLE CAUSE DEGLI INCIDENTI MARITTIMI

27 dicembre 2018 - La Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Mit ha redatto il Rapporto sui sinistri marittimi per l'anno 2017. Lo studio contiene le analisi statistiche delle dinamiche e delle cause più frequenti degli incidenti e sinistri marittimi, avvenuti nelle acque territoriali nazionali nell'ultimo decennio, e comprende anche agli infortuni verificatisi a bordo delle navi. L'obiettivo del rapporto è quello di individuare le cause e le dinamiche più ricorrenti al fine di impostare raccomandazioni utili alla loro prevenzione e fornire uno strumento per gli operatori del comparto marittimo al fine di elevare i livelli di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro a bordo delle navi. Dal rapporto si evidenzia che il quadro complessivo degli incidenti presenta dati contrastanti: anche se il numero di incidenti in mare risulta in diminuzione, si è rilevato un forte incremento nel numero di ferimenti e dei decessi in mare principalmente negli anni dal 2011 al 2013, dovuto principalmente a gravissimi sinistri marittimi legati al fenomeno dell'immigrazione clandestina, nell'ambito di un quadro altrimenti piuttosto uniforme sia dei decessi sia dei ferimenti causati da sinistro marittimo. Nell'ultimo anno 2017 è stato, invece, osservato un incremento nel numero dei ferimenti, principalmente in occasione di urti occorsi a navi passeggeri e passeggeri e merci.

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-marittimo-sicurezza-mare/pubblicato-il-rapporto-sui-sinistri-marittimi>

DOCUMENTAZIONE

IL LINK DAL QUALE SCARICARE LA VERSIONE AGGIORNATA A GENNAIO 2019 DEL DLGS 81/08 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf>

INAIL BANDO ISI 2018: ANCHE NEL 2019 CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO ALLE IMPRESE – OLTRE 97 MILIONI DI€

L'INAIL con la sua DETERMINA "DetPres n. 519 del 6 dicembre 2018" approva i criteri generali per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, Dlgs n. 81/2008, e successive modificazioni, e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione."

Fonte INAIL

<https://afevaemiliaromagna.files.wordpress.com/2018/12/Allegato-alla-detpres-n-519.pdf>

SCOPRI UN NUOVO STUDIO SUI SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE PER LE MALATTIE CORRELATE AL LAVORO

I sistemi di allarme e sentinella possono fornire ai responsabili politici e alle figure attive nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro un'allerta precoce sui rischi nuovi ed emergenti e sulle malattie correlate al lavoro. La relazione analizza in dettaglio un insieme di approcci, adottati sia all'interno sia all'esterno dell'UE, che si sono rivelati efficaci nel quadro dei sistemi di allarme e sentinella. Inoltre, prende in esame come riprodurre tali approcci in altri paesi e come integrare una funzionalità di allarme nei sistemi di monitoraggio esistenti. La relazione, infine, conclude che è fondamentale migliorare la natura della comunicazione per quanto riguarda il contributo che i sistemi di allarme e sentinella apportano alle politiche e alla prevenzione basate su dati oggettivi, mantenere motivato chi trasmette le segnalazioni a tali sistemi e garantire un adeguato sostegno politico e sufficienti risorse finanziarie, oltre che promuovere la cooperazione internazionale e la condivisione di dati nell'UE.

Fonte: OSHA

<https://osha.europa.eu/it/highlights/discover-new-study-early-warning-systems-work-related-diseases>

PARERE DEL SCHEER SU EFFETTI BIOLOGICI RILEVANTI PER LA SALUTE INDOTTI DALLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE APPARECCHIATURE ABBRONZANTI AD USO ESTETICO

Fonte: Portale Agenti Fisici (PAF)

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/ROA_DOCUMENTAZIONE/report_paf_01_2017_1.pdf?lg=IT

VADEMECUM SULLA UNI ISO 45001 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Descrizione: La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono interessi primari per la maggior parte delle imprese. L'Inail ha però registrato 417 000 (circa) infortuni sul lavoro (dati 2017), dei quali 617 con conseguenze mortali. La norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso" definisce gli standard minimi di buona pratica per la **protezione dei lavoratori** in tutto il mondo. Si segnala al riguardo il vademecum dell'UNI circa la **ISO 45001: 2018**, la prima norma internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sottolinea i potenziali benefici derivanti dall'applicazione della norma: riduzione degli infortuni e aumento della produttività.

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-news-brochure-uni-iso-45001.pdf>

SENTENZA N. 34818/2018 – CADUTA DALL’ALTO DELL’OPERAIO MANUTENTORE. RESPONSABILITÀ PER OMESSA GESTIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18781:cassazione-penale,-sez-4,-23-luglio-2018,-n-34818-caduta-dall-alto-dell-operaio-manutentore-responsabilit%C3%A0-per-omessa-gestione-del-rischio-da-parte-del-datore-di-lavoro&catid=17&Itemid=138

CASSAZIONE PENALE GRAVE INFORTUNIO CON UN MACCHINARIO

Pubblicata la Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2018, n. 57706 - **Assenza di scarpe antinfortunistiche e grave infortunio con un macchinario**. Il datore di lavoro deve sorvegliare continuamente sull'adozione dei DPI da parte di preposti e lavoratori. In tema di infortuni sul lavoro - indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto - la cui specifica competenza è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative per rapporto all'organizzazione dei dispositivi di sicurezza - il datore di lavoro risponde dell'evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell'azienda i predetti dispositivi di sicurezza. Egli, peraltro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Peraltro, in ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, il supremo collegio di questa corte ha definitivamente chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del d.lgs. 81/08 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

*Fonte: **Olympus.uniurb***

http://www.amblav.it/news/cassazione+penale%C2%A3+assenza+di+scarpe+antinfortunistiche+e+grave+infornio+con+un+macchinario_16176.aspx

IL QUADRO MALEDETTO

Quella mattina con la collega sono arrivati nel piazzale dell'azienda, che si trovava in una zona artigianale piuttosto isolata, circa mezz'ora dopo l'accaduto.

Nessuno stava lavorando e il personale, circa una trentina di lavoratori e lavoratrici, era radunato in vari capannelli e mestamente stava commentando la tragica sorte del giovane manutentore. In un angolo i carabinieri del posto stavano chiedendo informazioni per individuare possibili testimoni in grado di riferire le circostanze della dinamica dell'infortunio. Ho notato immediatamente che una giovane ragazza di circa vent'anni stava piangendo e non faceva niente per nascondere il proprio stato d'animo, quasi un pianto di chi piange una persona cara e non solo un collega di lavoro.

Confesso che questa cosa mi ha colpito e istintivamente, da subito, sentendo i primi lavoratori per ricostruire la dinamica, avevo cercato di comprendere quale relazione intercorresse tra la ragazza che piangeva e il ragazzo che era morto. Pensandoci bene, mi auguravo che la relazione fosse affettiva piuttosto che scoprire che in realtà era di altro tipo. I due si conoscevano di vista e la ragazza aveva capito che, suo malgrado, un'azione da lei compiuta sul quadro touch screen della macchina in manutenzione e in standby, si era tramutata in una mossa letale. La ragazza, che ho poi avuto modo di conoscere, era napoletana, e in me ha evocato l'immagine di una donna piena di passioni come quella impersonata da Sofia Loren in un noto film. Il suo era un pianto che chiedeva perdono ed io, per quello che può essere servito, l'ho perdonata.

Che cosa è successo

Un operaio addetto alla manutenzione di un'azienda di imballaggi in plastica, durante la fase di cambio stampi di una termoformatrice (impianto di stampaggio a caldo per la produzione di vaschette in polimero trasparente ad uso alimentare), ha subito lo schiacciamento della testa che ha causato il suo decesso immediato.

Chi è stato coinvolto

Askan, albanese di 22 anni, operaio generico a tempo indeterminato, lavorava nell'azienda di produzione imballaggi in plastica da tre settimane ed era in addestramento sotto la supervisione di un collega esperto addetto alla manutenzione. Era arrivato in Italia da pochi mesi e, ospitato dal cugino connazionale, dopo qualche lavoretto saltuario, era riuscito a farsi assumere dall'azienda di produzione imballaggi in plastica, grazie alla sua precedente esperienza come meccanico di autovetture.

Tale esperienza, praticata nel suo paese di origine, non era però stata documentata. Non gli sembrava vero di aver trovato lavoro così presto e in quell'azienda così importante e ben tenuta. Quella mattina lavorava da solo, ma sotto la supervisione del collega più esperto che aveva l'incarico di addestrarlo. Il collega avente funzione di "tutor" era sovente impegnato in un'area diversa del capannone per eseguire altri lavori e pertanto non era sotto il suo diretto controllo.

Dove e quando

L'infortunio è avvenuto nell'estate del 2006, nelle prime ore del mattino, all'interno del reparto produzione di un'azienda in provincia di Mantova che fabbricava vaschette d'imballaggio (per uso alimentare e non). L'azienda occupava circa 25 addetti tra operai e impiegati e aveva una squadra di 3 lavoratori dedicata alla manutenzione delle linee di produzione. L'operazione frequente di sostituzione degli stampi delle termoformatrici, richiedeva, infatti, necessariamente la presenza di collaboratori interni. Inoltre, l'esperienza e la professionalità maturate nel corso degli anni dalla proprietà e dai manutentori avevano permesso di inserire in produzione alcuni impianti acquisiti intorno ai primi anni '90 da aziende del settore.

Che cosa si stava facendo

Per la produzione di un'altra tipologia di manufatti, Askan doveva attuare il cambio stampi che durava circa quattro ore. Occorreva, infatti, scollegare gli allacciamenti idraulici e pneumatici e sostituire gli stampi ancorati alla struttura della macchina

mediante bulloni. Per compiere tale operazione era necessario introdursi all'interno dell'impianto.

L'accesso all'area stampi tramite gli sportelli laterali, dotati di microinterruttore di blocco di sicurezza, era reso difficoltoso per la presenza di altre attrezzature a servizio dell'impianto installate per automatizzare e velocizzare lo stampaggio. In particolare, si trattava di un barilotto dell'impianto per il vuoto sul lato destro e di un carrello con sopra un fornetto per la colla sul lato sinistro.

Askan ha pensato di introdursi da un varco posteriore di circa 1,2 x 1,5 metri perché più rapido e più agevole. Per creare il varco bastava, infatti, spostare semplicemente il carrello di raccolta dei manufatti lavorati. A differenza degli sportelli laterali, però questo passaggio non era protetto da alcun interruttore di sicurezza.

“Da un mese lavoro alle dipendenze della ditta e questa mattina ho iniziato il turno alle 6:00. Sulla linea n° 9 e 10, per intenderci la 10 era quella su cui stava lavorando Askan... Francesca (addetta alla produzione) mi spiegava di spegnere la macchina n° 10 premendo il tasto “F1” e aspettare la conferma dell'operazione che avveniva per mezzo del lampeggiante di un led di colore verde che è nel tasto medesimo. In mezzo alle macchine c'erano una macchina incollatrice e un bancale con altre attrezzature e davanti alle stesse dei bancali di prodotti finiti. Askan aveva spostato un banchetto da lavoro per poter arrivare alla macchina a cui doveva cambiare gli stampi. Aveva spostato anche un blocco di polistirolo che si trovava davanti alla macchina n° 10 e che serviva da appoggio per i pezzi che, appena prodotti, provenivano dal nastro. Lo vedevo quindi portarsi alla macchina n° 10 ed entrare dal davanti. Lo vedevo poi salire sugli scalini mobili e mettersi a lavorare tra gli stampi.”

A un certo punto

Dovendo rilevare il numero di pezzi prodotti durante il turno precedente, una lavoratrice si è avvicinata al display del quadro di comando. Non accorgendosi che Askan stava lavorando all'interno della macchina, ha premuto il pulsante “F1” e ha involontariamente provocato la chiusura stampi perché, nell'impostazione della macchina di quel momento, il pulsante “F1” abilitava l'avvio del ciclo di lavoro. Askan, impegnato a lavorare tra gli stampi, è rimasto schiacciato mortalmente.

“Da più di un anno lavoro alle dipendenze della ditta e una delle mie mansioni consiste nel controllo dei pezzi prodotti (addetto alla contabilità prodotto finito). Questa mattina, verso le 8:40, mi trovavo a lavorare nel capannone “produzione” nei pressi della macchina su cui stava lavorando Askan. Mi sono avvicinata per controllare i dati della macchina che figuravano sul display ma, ... omissis ... ho visto Askan che stava in mezzo alle due piastre a lavorare alla macchina. Siccome mi stava chiamando la mia collega Silvia, non ho terminato l'operazione che ero intenta a fare e mi sono avviata per andarmene. In quel frangente, mentre mi trovavo ancora in mezzo alle due macchine, ho sentito la macchina avviarsi e, intuendo cosa stava succedendo, mi sono precipitata a chiedere aiuto.

Cosa si è appreso dall'inchiesta

Gli impianti erano stati completamente aggiornati dall'utilizzatore prima del 1996 (anno di emanazione della Direttiva Macchine 98/37/CE) ma non era stata effettuata un'adeguata valutazione dei rischi, soprattutto per le fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Erano infatti state disattese molte procedure di certificazione CE della Direttiva 98/37/CE. I determinanti di questo infortunio si pongono su due distinti piani operativi, strettamente connessi al rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro:

- il primo è relativo alla ri-costruzione della macchina trasformata in un impianto semiautomatico e all'installazione di un quadro di comando difforme dalle indicazioni delle norme tecniche. La pulsantiera, infatti, richiedeva una costante ed elevata attenzione dell'operatore che la utilizzava data la pluralità di azioni che potevano essere eseguite con un unico pulsante;
- il secondo è relativo alla gestione delle risorse umane e al processo di formazione e addestramento del personale; nel caso specifico, ciò riguarda tutti i soggetti di questa vicenda: l'infortunato Askan, il manutentore addestratore e l'addetto alla conta dei pezzi.

Raccomandazioni per la prevenzione

- Verifica delle effettive competenze dei lavoratori da parte di persona esperta: ad Askan era stata assegnata “d’ufficio” la qualifica di meccanico manutentore sulla base di sue dichiarazioni relative a precedenti generiche esperienze lavorative, non verificate dall’azienda. Se riscontrata l’insussistenza di un’adeguata preparazione tecnica, l’addestramento deve avvenire con la continua vigilanza da parte del preposto.

- Controllo dell’organizzazione di tutta l’area di lavoro (e non solo della macchina) che deve essere strutturata in modo tale da favorire il rispetto delle norme di sicurezza, rendendo difficoltose per il lavoratore modalità alternative (e pericolose) per facilitare lo svolgimento dei compiti.

- Utilizzo della semplice regola di apporre sul quadro di comando il cartello che avvisava dell’attività di manutenzione in corso.

- L’addestramento del manutentore deve prevedere la procedura di togliere corrente dal quadro generale prima di eseguire qualsiasi azione di manutenzione sull’impianto.

- Impiego di uno specifico quadro di comando con evidenza inequivocabile dell’azione eseguita da pulsanti, selettori e altri attuatori. Ad esempio, poteva essere adottato un selettore modale con chiave ad uso unicamente di soggetti abilitati e appositamente addestrati alla manutenzione.

- Dotazione di un interruttore di sicurezza anche per il carrello di raccolta dei pezzi finiti, in modo da poter bloccare l’intero impianto in caso di estrazione del carrello.

- Spostamento delle attrezzature che impedivano l’accesso sicuro all’area degli stampi in modo da favorire la manutenzione dell’intera linea in quanto la fase di cambio stampi poteva avvenire anche più volte alla settimana in relazione alle tipologie di prodotto in lavorazione.

- Impiego in azienda di specifiche procedure per definire le modalità di lavoro durante le operazioni di cambio stampo e di manutenzione ordinaria.

- Attuazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.), definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con D. Lgs 17/2010, che avrebbe integrato i diversi elementi di sicurezza dell’impianto e aiutato il costruttore/utilizzatore nell’analisi dei rischi favorendo il relativo processo di valutazione dei rischi parallelo a quello richiesto dall’allora D. Lgs 626/1994, per i rischi aziendali.

- Aggiornamento continuo del Documento di Valutazione dei Rischi: il DVR deve essere costantemente aggiornato in relazione alle modifiche organizzative e impiantistiche; nello specifico l’adeguamento tecnologico delle macchine già presenti in azienda ed aggiornate con le tecnologie disponibili sul mercato.

Sebbene la procedura di segnalazione, da parte dei lavoratori, in relazione ai mal funzionamenti delle macchine e ai mancati infortuni/incidenti non si possa considerare, nel caso di specie, una misura di prevenzione primaria, ne è riconosciuta, in letteratura, la validità prevenzionistica generale; essa crea le migliori condizioni per l’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione (art. 6 comma 1 della Direttiva 89/391/CEE) e di revisione della valutazione dei rischi e del documento che ne deriva.

Come è andata a finire

Verificata la necessità di regolarizzare tutti gli impianti presenti in azienda, si è proceduto alla loro messa a norma, sia per quanto riguarda la presenza di sportelli di accesso alle zone pericolose, sia per la messa in sicurezza dell’intero impianto durante le fasi di manutenzione e di sostituzione degli stampi. Inoltre, sono stati adottati quadri di comando sui quali la funzione di ogni singolo pulsante è assolutamente chiara e inequivocabile, come richiesto dalle specifiche norme UNI EN 1037:1997 – Sicurezza del macchinario: prevenzione dell’avviamento inatteso e CEI EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine, Parte 1 – regole generali e più specificatamente UNI EN ISO 13849-14, Uni EN 13849-25 e CEI EN 620616.



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

INDAGINE SUI MODELLI PARTECIPATIVI AZIENDALI E TERRITORIALI: IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La UIL, insieme a CGIL, CISL, Politecnico di Milano, Fondazione Di Vittorio, Università di Perugia e il Dipartimento DiMEILA dell'INAIL, partecipa al Progetto di Ricerca denominato "IMPACT-RLS - Indagine sui Modelli Partecipativi Aziendali e Territoriali: il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - ANNO 2019". L'indagine si propone di analizzare il giudizio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sulle condizioni di lavoro e sui sistemi di valutazione e gestione dei rischi aziendali. L'obiettivo è valorizzare il ruolo dei RLS al fine di favorire il miglioramento della qualità del lavoro e l'efficacia dei sistemi di prevenzione. A tal fine chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci nella diffusione, il più capillare possibile, di uno specifico Questionario a tutti i RLS UIL presenti sui luoghi di lavoro. Il Questionario potrà essere compilato online (all'indirizzo sotto indicato) o su carta (allegato alla presente). Vogliamo precisare che questo Progetto di Ricerca è molto importante, poiché ci permetterà di ottenere dati certi e certificati della reale attività dei RLS nelle aziende, in termini anche di difficoltà a svolgere al meglio il proprio ruolo, per ottenere ed utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla norma e dai contratti. Auspichiamo quindi una grande risposta da parte dei RLS, per permettere di indirizzare l'attività futura delle Istituzioni e delle Parti Sociali a migliorare le attività dei RLS stessi in azienda, nel rapporto con tutti i soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08 all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro.

LINK PER LA COMPILAZIONE ONLINE PER I RLS UIL:

<https://it.surveymonkey.com/r/uil2019>

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito siamo a disposizione, e potete contattare sicurezza@uil.it

Ringraziandovi per il supporto inviamo fraterni saluti
Fraterni saluti.

**La Segretaria Confederale UIL
(Silvana Roseto)**

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute